

Prot. 42/2022



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA**

**ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
AI CONTROLLI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
PER L'ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DELLA SPEZIA**

Visto l'art. 3 comma 1 lett. b) n. 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, che ha aggiunto, al comma 4 dell'art. 9 sexies D.L. 22.4.2021 n. 52 conv. in legge 17.6.2021 n. 87, dopo le parole: *"e ai giudici popolari"* le seguenti: *".., nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia"*;

visto l'art. 3 comma 1 lett. b) n. 2 del D.L. 7.1.2022 n. 1, che ha sostituito il comma 8 dell'art. 9 sexies D.L. 22.4.2021 n. 52 conv. in legge 17.6.2021 n. 87 con il seguente: *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo"*;

visto l'art. 3 comma 1 lett. b) n. 3 del D.L. 7.1.2022 n. 1, che ha introdotto, dopo il comma 8 dell'art. 9 sexies D.L. 22.4.2021 n. 52 conv. in legge 17.6.2021 n. 87, il seguente: *"8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento"*;

considerato pertanto che il testo attuale del suddetto art. 9 sexies comma 4 é il seguente: *"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia"*;

richiamato il comma 1 dell'art. 9 sexies, secondo cui i magistrati *"non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2"*, e ciò fino al 31 marzo 2022, per effetto della proroga disposta dall'art. 8 comma 3 del D.L. 24.12.2021 n. 221, che ha sostituito, nell'art. 9 quinquies commi 1 e 6 e nell'art. 9 sexies comma 1 D.L. 22.4.2021 n. 52 conv. in legge 17.6.2021 n. 87, il termine del 31 marzo 2022 a quello originariamente fissato del 31 dicembre 2021;

richiamato altresì il comma 6 dell'art. 9 sexies, secondo cui *"l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies"*;

dato atto che rimangono esclusi, ai sensi dell'art. 9 quinquies comma 3, dagli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione Verde, i *"soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute"*; secondo tale circolare (datata 4.8.2021 e prorogata fino al 30.1.2022), *"le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale Le certificazioni dovranno contenere: - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); - la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al"*

comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105; - la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al "(indicare la data, al massimo fino al 30 settembre - ora 30 novembre- 2021); — Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 [denominazione del Servizio - Regione); — Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); — Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione);

rilevato che l'art. 9 sexies comma 5 individua il procuratore generale quale soggetto "tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai comma 1, anche avvalendosi di delegati";

considerato che le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 nei confronti di difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia andranno eseguite con le modalità finora seguite per i magistrati ordinari e onorari e per il personale amministrativo, e quindi mediante controllo agli ingressi da parte delle guardie giurate addette alla vigilanza, con utilizzo della app "Verifica C19";

considerato che il D.L. n. 1/2022, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2022, è entrato in vigore il giorno successivo, senza stabilire date differenti per le disposizioni che qui interessano;

visto il provvedimento del 9 gennaio 2022 il Procuratore Generale di Genova;

DISPONE

1. dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022, anche i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia potranno accedere al Palazzo di Giustizia soltanto se in possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di validità e previa esibizione della stessa, a richiesta, ai soggetti preposti al controllo mediante la app Verifica C19;
2. qualora uno dei soggetti indicati al punto 1 non esibisca valida certificazione Verde, lo stesso sarà avvisato che non può accedere agli uffici;
3. in caso di presentazione di certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'addetto al controllo informerà immediatamente il Procuratore della Repubblica o in assenza il magistrato f.f., ai fini della verifica della rispondenza della certificazione ai requisiti previsti dal Ministero della salute, riportati in premessa;
4. in caso di accesso in ufficio da parte di soggetto privo di certificazione verde, lo stesso sarà invitato ad allontanarsi e il verbale sarà tempestivamente trasmesso al Procuratore della Repubblica o in assenza al magistrato f.f.;
5. in caso di accertata violazione di quanto previsto dalla normativa richiamata il relativo verbale verrà immediatamente trasmesso al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9 quinquies comma 8, nonché al Procuratore Generale di Genova;
6. si conferma la designazione della società Coopservice, ai fini dei controlli agli ingressi del palazzo di giustizia della Spezia, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della privacy.

Si comunichi agli addetti alla vigilanza, ai responsabili delle aliquote di polizia giudiziaria e si pubblichi sul sito internet dell'Ufficio.

La Spezia, 10/1/2022

Il Procuratore della Repubblica
Antonio Patrono

